

SCACCO D'ATTO 2026- TRACCIA PENALE -SCUOLA FORENSE "A.FABI" VELLETRI

Livia, giunta al nono mese di gravidanza, a seguito della rottura del sacco amniotico, veniva ricoverata alle 13.30 del 10 ottobre 2018 presso la Clinica di Beta. Nella circostanza veniva sottoposta ad un tracciato cardiotocografico, che rilevava l'assenza di contrazioni e la dilatazione del collo dell'utero.

Alle ore 15.30 Livia veniva trasferita in sala travaglio e affidata all'ostetrica Giovanna che la sottoponeva alle ore 15.53 ad un nuovo tracciato fetale all'esito del quale comunicava al ginecologo Dr. Antonio che il travaglio procedeva molto lentamente; Alle 17.44 veniva eseguito dall'ostetrica un terzo tracciato CTG che non registrava attività contrattile nonostante la paziente avesse praticato per disposizione del Dr. Antonio la somministrazione di ossitocina per accelerare il travaglio. Alle ore 18.20, la paziente era trasferita in sala parto, dove si assecondavano diversi operatori sanitari e due medici specializzati e, nell'occasione, Livia veniva sottoposta ad anestesia epidurale per i forti dolori sopraggiunti. L'ostetrica, nonostante l'aumento delle contrazioni, tranquillizzava più volte il ginecologo Antonio sull'andamento lento ma regolare del travaglio, ma non effettuava un nuovo tracciato fetale.

Alle 18.45 il Dr. Antonio, tornato a visitare Livia, non riuscendo a rilevare il battito cardiaco del feto con lo stetoscopio, sollecitava Giovanna ad eseguire con urgenza un nuovo tracciato CTG, che, veniva effettuato dall'ostetrica alle 19.07 e confermava l'assenza di battito cardiaco del piccolo. Il Ginecologo Antonio, decideva così di praticare d'urgenza la manovra di Kristeller e, dopo tre spinte espulsive, il feto veniva estratto alle 19.15 dall'ostetrica e affidato alle cure del pediatra e dell'anestesista rianimatore, che ne constatavano l'assenza di battito cardiaco e respirazione dichiarandone la morte. Livia, in stato di shock, venuta a conoscenza del decesso del neonato, cercava di ottenere delle spiegazioni dal personale medico in quanto l'ostetrica le aveva confermato più volte che il piccolo era nato vivo, ma a causa di risposte totalmente divergenti dei sanitari presentava denuncia per i fatti accaduti.

Il PM, acquisita la notizia di reato, iscriveva nel registro degli indagati l'ostetrica Giovanna e il Dr. Antonio, ordinava il sequestro di tutte le cartelle cliniche e disponeva una consulenza autoptica ed istopatologica sul feto. All'esito del deposito della Consulenza Tecnica, il PM archiviava la posizione del ginecologo Antonio e procedeva a contestare l'imputazione alla sola ostetrica Giovanna in relazione al reato di cui **all'art. 589 c.p.** *“perché in qualità di ostetrica, per colpa professionale, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia causava la morte del feto partorito da Livia”*.

Fissata l'udienza preliminare Livia si costituiva parte civile e Giovanna, rinviata a giudizio, procedeva con rito ordinario. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano acquisite con il consenso delle parti le sommarie informazioni rese in indagini nonché le cartelle cliniche di Livia e le Consulenze Tecniche. Il Tribunale disponeva una perizia “super partes” sulle cause di decesso del neonato all'esito della quale i periti concordavano sul fatto che la morte del feto costituiva l'evento ultimo di un processo asfittico/ipossico durato almeno trenta minuti. In particolare, i periti rilevavano che: alle 18.45 non si era verificata la morte del feto, ma solo l'inizio della sofferenza fetale; il processo asfittico era durato 30 minuti; la morte doveva essersi verificata in utero; alle 19.15 il feto sano al termine della gravidanza, era nato morto. Per tale ragione, una corretta rilevazione del battito cardiaco del nascituro alla medesima ora o dopo la somministrazione di ossitocina, avrebbe consentito di intervenire scongiurando la morte del feto mediante un taglio cesareo o una ventosa ostetrica, posto che il feto non presentava malformazioni di natura fisica o congenita. Peraltro in ordine ai primi due tracciati effettuati dall'ostetrica i periti affermavano che lasciavano ipotizzare una scorretta e superficiale esecuzione degli stessi e nello specifico un errore tecnico nel posizionamento delle fasce del tocodinamometro”

Ascoltata Livia, la stessa affermava che la gravidanza si era svolta senza nessun tipo di complicazione e aveva sempre eseguito tutti i controlli medici per verificare la salute del feto. La donna manifestava l'impossibilità di riuscire a superare il dolore nell'avere perso il bimbo proprio al compimento della gravidanza e sapendolo sano. Ribadiva che l'ostetrica Giovanna l'aveva tranquillizzata dicendole più volte che il feto era nato vivo.

Anche l'imputata Giovanna si sottoponeva all'esame, dichiarava che il giorno dell'accaduto si erano avvicendate diverse urgenze in reparto; evidenziava che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi all'intera *équipe* medica soprattutto su coloro che avevano l'uso del cardiocotografo al momento del parto. In particolare alle 18.45 la paziente risultava già sotto il controllo costante dell'anestesista e del ginecologo e che lei era impegnata unicamente nelle pratiche manuali necessarie all'estensione del canale naturale del parto. Confermava che il ginecologo Antonio l'aveva sollecitata ad effettuare l'ultimo tracciato, ma dovendo prelevare il macchinario in un'altra stanza, riusciva ad eseguirlo solo alle 19.07.

Il P.M. chiedeva la condanna dell'ostetrica Giovanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

Gli scacchisti. all'esito dell'istruttoria dibattimentale, assunte le vesti dei difensori dell'imputata e della parte civile, si cimentino nella discussione finale secondo i criteri e lo stile della retorica forense.

CASS. PEN. SEZ 4 -SENT. N. 27539/19;

CASS,PEN, SEZ 4 - SENT. N.7967/13;

CORTE EDU, Parrillo c/ Italia del 27 agosto 2015;

SCUOLA FORENSE – VITERBO

Il giorno 10 Gennaio 2022 il giovane Livio, di anni 21, era condotto presso la Casa di Reclusione di Alfa per scontare una pena definitiva di otto anni.

Al momento dell'ingresso in Istituto, il Dott. Caio - medico responsabile e coordinatore in servizio all'interno della struttura nonché psichiatra di consolidata esperienza - effettuava una valutazione preliminare del detenuto, anche al fine di valutare la sua compatibilità con il regime carcerario.

In occasione del primo colloquio del 12 Gennaio 2022 tra Livio e il Dott. Caio, il giovane si mostrava introverso, emotivamente instabile, con un passato di tossicodipendenza e rapporti familiari difficili; riferiva di mal tollerare la detenzione, ma non esprimeva propositi suicidari.

Il Dott. Caio, pertanto, diagnosticava un disturbo borderline di personalità con inclinazione ossessiva compulsiva, paranoide e con lieve sintomatologia depressiva e pertanto, pur confermando la compatibilità con la detenzione, disponeva il trattamento farmacologico per tali problematiche.

Tuttavia, il successivo 20/07/2022, Livio era raggiunto da un provvedimento disciplinare ex art. 14 O.P. per essere stato ritrovato in possesso di un telefono cellulare e di medicinali non consentiti, da cui conseguiva la sanzione dell'isolamento, per la quale il Dott. Caio, dopo un colloquio, confermava la compatibilità del detenuto.

A distanza di pochi giorni dal trasferimento nella cella di isolamento, in data 25/07/2022, Livio veniva trovato senza vita nella sua cella, impiccatosi alla grata della finestra con un lenzuolo.

I soccorsi risultavano inutili poiché il soffocamento avveniva immediatamente per asfissia meccanica e compromissione delle vertebre con encefalopatia post anossica.

Si avviavano quindi le indagini all'esito delle quali il P.M. del Tribunale di Alfa formulava il seguente capo di imputazione nei confronti del Dott. Caio per il reato p. e p. dagli artt. 40 II comma e 589 I e II comma cp ...perché nella sua qualità specifica professionale cagionava per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia la morte di Livio presso la Casa Circondariale Alfa, per non aver valutato il non trascurabile rischio suicidario legato alle gravi patologie psichiatriche già esistenti del detenuto che avrebbero richiesto un attento monitoraggio....

All'udienza preliminare si costituivano parti civili i genitori di Livio - la madre Sempronia e il padre Tizio – e veniva disposto il rinvio a giudizio del Dott. Caio.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva acquisito il diario clinico del detenuto Livio da cui emergevano problemi di insonnia frequenti e, in particolare, un accesso al reparto di infermeria dell'Istituto Penitenziario per la medicazione di alcune ferite da taglio sulle braccia.

In relazione a tale ultimo episodio veniva escusso l'infermiere Cassio, il quale riferiva di aver medicato Livio e che, sebbene il paziente non gli avesse fornito alcuna giustificazione per le dette lesioni, a suo parere sarebbero state auto inferte. L'infermiere riferiva tale circostanza al Dott. Caio, il quale, tuttavia, riteneva di non dover approfondire la questione con il paziente.

Intervenivano anche le testimonianze dei concellanti di Livio che lo descrivevano come un ragazzo tranquillo e introverso ma insofferente alla carcerazione, anche in ragione della sua giovane età.

La madre Sempronia sentita come testimone riferiva di avere incontrato il figlio nel corso dei due incontri avuti nei primi quattro mesi di detenzione e di averlo trovato sconvolto ed emaciato.

Il Dott. Caio si sottoponeva all'esame dell'imputato, dichiarando di essersi attenuto alle linee guida di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicida dei detenuti, di aver correttamente posto la diagnosi e il trattamento terapeutico delle problematiche psichiche riscontrate soprattutto in ragione del fatto che Livio non avesse mai manifestato alcun proposito suicidario, così come le ferite al braccio, di cui al diario infermieristico, non erano univocamente riconducibili a comportamenti autolesionistici.

Il perito medico legale incaricato dal Tribunale per la valutazione del caso rilevava che il quadro clinico complessivo di Livio, caratterizzato da disturbo borderline di personalità e sintomatologia depressiva, non fosse compatibile con il regime di isolamento evidenziando poi la presenza di condotte autolesive anche se non direttamente finalizzate al suicidio.

Veniva infine acquisito l'esame autoptico sul corpo di Livio che non mostrava segni di violenza, malnutrizione o altra evidenza.

Alla luce delle risultanze dibattimentali, gli scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei legali dei genitori di Livio e del legale dell'imputato Caio, si cimentino nella discussione secondo i criteri e lo stile della retorica forense.

Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 04/06/2020 - Cetraro e Molino c. Italia; Cassazione Penale ord. n. 5976/2020; n. 14766/2016; n. 6747 dell'11 febbraio 2013; n. 16975 / 2013; Sentenza Corte Europea Diritti dell'Uomo del 4 luglio 2024 n. 29926/2020; Tribunale di Milano sentenza dell'8 aprile 2014 (RGNR 42393/2009).

SCACCO D'ATTO 2026- SCUOLA FORENSE "A.FABI" VELLETRI

Nel tardo pomeriggio del 25 gennaio 2021 all'Ospedale di Torino, a seguito di trasporto d'urgenza con l'ambulanza, veniva constatato il decesso di Mario, uomo di 38 anni.

La causa della morte accertata dai sanitari era attribuita ad uno *"shock emorragico massivo interno, insorto a seguito di ferimento all'addome con arma da taglio"*.

La chiamata al 118 delle ore 18:14, era stata effettuata da Giuseppe, cognato di Mario di anni 54.

Contestualmente alla richiesta di soccorso fatta da Giuseppe, anche Fabio, amico dei due, richiedeva l'intervento urgente dei Carabinieri. All'atto del sopralluogo gli agenti operanti provvedevano ad ascoltare i presenti tra cui Giuseppe, che in forte stato di shock, riferiva di aver colpito Mario con un coltello, ma di non aver mai avuto intenzione di ucciderlo bensì di essersi voluto difendere dall'attacco del cognato, ex istruttore di arti marziali, nel corso di una breve ma accesa discussione avvenuta tra loro.

Gli agenti procedevano al sequestro di un coltello da cucina con lama di 22 cm di lunghezza terminante a punta, macchiato di sangue, e raccoglievano le dichiarazioni di Fabio, il quale riferiva:

1. di essere stato presente al fatto, avvenuto nella cucina dell'abitazione di proprietà di Mario – ambiente dotato di ingresso interno e porta-finestra che dà sul giardino – durante la festa di laurea della figlia dello stesso;

2. Mario, uomo piuttosto alto e robusto e dai modi spesso aggressivi, aveva iniziato a inveire contro Giuseppe, più basso ed esile rispetto alla vittima, quando questi lo aveva invitato a comportarsi meglio con la moglie, sorella del feritore, alla quale – poco prima, in salotto – Mario aveva rivolto pesanti epiteti offensivi in presenza di diverse persone, cosa accaduta altre volte in passato;

3. di aver visto che estraeva un coltello di circa 20 cm da un cassetto e lo puntava verso il cognato, pronunciando la frase *"Ora basta, non ne posso più di quello che fai a mia sorella, la devi finire per sempre"* e successivamente attingeva Mario all'altezza dell'addome nel momento in cui questi, visibilmente alterato, si era avventato a mani nude verso di lui.

4. A seguito della perforazione del coltello, Mario si era appoggiato su una sedia, con una mano sull'addome e Giuseppe, vista la ferita, aveva subito allertato i soccorsi, urlando allo stesso Fabio di avvisare i Carabinieri.

Giuseppe veniva arrestato, con successiva richiesta di convalida e applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 comma 1 n.4) c.p. *"perché, a seguito di un diverbio con Mario, colpiva quest'ultimo all'addome con un coltello dalla lama di 22 cm, procurando al medesimo uno shock emorragico massivo interno che ne causava la morte, con l'aggravante dei motivi abietti e futili"*.

Giuseppe interrogato in sede di convalida, ripeteva quanto riferito ai CC intervenuti sul luogo del fatto.

Su richiesta del PM, veniva disposto giudizio immediato per la fattispecie suddetta, nel corso del quale veniva acquisita la cartella di Pronto Soccorso, ove era rilevato che l'addome di Tizio era stato attinto in un solo punto, che la lama aveva penetrato per circa 4 cm recidendo parzialmente la vena porta a circa 2,5 cm a destra del punto di ingresso.

A sua volta, la difesa dell'imputato produceva copia di una denuncia querela sporta nel 2019 da Fabiola, sorella di Giuseppe, di anni 34, nei confronti del marito, per il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., poi ritirata.

La stessa Fabiola – costituitasi parte civile – dichiarava in esame che Mario l'aveva in diverse occasioni pedinata con scenate in pubblico e aggressioni verbali, per la paura che la stessa potesse avere una relazione extraconiugale.

Nel corso del suo esame, Giuseppe riferiva di essere particolarmente legato alla sorella ed estremamente protettivo verso di lei in quanto – da lui cresciuta, in assenza dei genitori, deceduti

quando Fabiola aveva solo due anni – la quale in passato le aveva raccontato di essere stanca della gelosia ossessiva del marito che la costringeva spesso a rinunciare a partecipare ad eventi sociali e pubblici , pedinandola anche sul lavoro o al supermercato.

Rendevano altresì testimonianza, Fabio, che confermava integralmente le dichiarazioni rese ai CC nell'immediatezza del fatto ed i due Carabinieri intervenuti sulla scena del crimine, che dichiaravano di non aver rilevato tracce di sangue sul pavimento della cucina.

Il PM chiedeva la condanna di Giuseppe alla pena di anni 21 riconosciute le generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Il difensore dell'imputato e quello della parte civile, debitamente argomentando e osservando le regole dell'impianto retorico della discussione, illustrino le ragioni a sostegno delle rispettive richieste.

Cass. pen. sez. V, 05.07.2023, n. 39774:

Cass. pen. Sez. I, 16.02.2023, n. 19150;

SCUOLA FORENSE – TARANTO

Cosimo, di 75 anni, rimasto vedovo e con due figli, Marco e Serena, lontani dal paese di origine poiché trasferitisi a Milano ed a Torino per ragioni di lavoro, dietro insistenze degli stessi e manifestando i primi segni di alzheimer, decide di farsi assistere da Camilla, una badante di origini rumene di 63 anni, in Italia da quando ne aveva 30.

Sin dal momento in cui Camilla ha iniziato a prestare la sua assistenza per tutto il giorno - con contratto regolare e dormendo nella stanzetta che era stata dei figli di Cosimo - questi ha provato simpatia per la stessa: egli, uomo molto socievole e dall'aspetto giovanile, più volte riferiva ai figli che in Camilla aveva ritrovato il carattere della sua ex moglie, deceduta quando Cosimo aveva 67 anni.

Camilla, donna molto bella ma estremamente riservata, ha sempre tenuto un comportamento molto professionale sul lavoro, rispondendo alle battute scherzose di Cosimo ma senza mai cedere alle lusinghe dello stesso che, con il passare dei mesi, si facevano sempre più insistenti.

Dopo circa otto mesi di assistenza una mattina, verso le dieci, Cosimo, approfittando del fatto che Camilla era girata di spalle e lavava i piatti della colazione che i due avevano fatto assieme, l'ha abbracciata ed ha provato a baciarla sul collo.

Ella lo ha respinto dicendogli, testualmente, di "tenere le mani a posto" ma Cosimo, dopo aver replicato che il suo era un modo affettuoso per farle capire quanto si trovasse bene con lei, dopo circa un'ora, rientrando da una passeggiata e vedendo Camilla intenta a riordinare la stanza da letto si è avvicinato alla stessa.

Ella, ricordando quanto accaduto solo qualche ora prima, gli dice, con tono alterato, di non avvicinarsi, intimazione alla quale Cosimo reagisce risentito: dopo un breve litigio verbale tra i due Camilla si allontana rapidamente dalla camera da letto mentre Cosimo, preso da malore improvviso, cade urtando con violenza la testa contro lo spigolo della cassettera.

Camilla, rientrando nella stanza e vedendolo immobile, presa dallo spavento fugge da casa lasciando la porta aperta e chiedendo soccorso ad un vicino, Cesare, che stava rientrando in quel momento, allontanandosi successivamente dall'abitazione e fermandosi sulla panchina di una piazzetta, a circa cinquecento metri di distanza e dopo aver corso disperatamente in preda al terrore.

Il medico del 118, allertato da Cesare che, entrato nell'appartamento di Cosimo, aveva visto fuoriuscire del sangue dalla bocca dello stesso, aveva constatato il decesso dell'uomo.

A seguito della segnalazione dei sanitari il Pubblico Ministero ha disposto l'autopsia con avviso dell'accertamento tecnico irripetibile anche a Camilla, avendone appreso, da Cesare, la presenza al momento del fatto ed il successivo allontanamento.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva individuato la causa del decesso nel trauma cranico conseguente all'urto della testa di Cosimo sul pavimento: in particolare quanto accaduto quel giorno, compreso il litigio tra Camilla e Cosimo, la caduta di questi a seguito del malore e l'allontanamento di Camilla dalla stanza era stato memorizzato da un impianto di videosorveglianza che i figli di Cosimo avevano fatto installare sia nella cucina che nella stanza da letto.

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini e fatto notificare a Camilla l'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p., decorso inutilmente il termine di venti giorni senza che la donna, difesa di ufficio,

avesse richiesto interrogatorio ovvero depositato memoria difensiva, aveva formulato nei confronti della stessa richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 591 comma 3 c.p. per aver abbandonato Cosimo, fuggendo dall'appartamento nel quale prestava il suo lavoro di assistenza e cura nei confronti dello stesso e pur avendolo visto per terra. Con l'aggravante che dal fatto era derivata la morte di Cosimo.

Nel corso dell'udienza preliminare i figli di Cosimo si sono costituiti parte civile mentre il difensore di fiducia di Camilla, munito di procura speciale, aveva chiesto procedersi nelle forme del giudizio abbreviato, chiedendo l'esame dell'imputata e chiedendo che, nel corso dell'esame, venisse proiettato il video registrato dal sistema di videosorveglianza: ella ha confermato quanto accaduto la mattina del giorno del decesso di Cosimo, sottolineando come lo stesso, che da diversi mesi aveva manifestato attrazione nei suoi confronti, avesse tentato di baciarla sul collo e di come lei lo avesse respinto.

Inoltre ha confermato quanto accaduto al rientro di Cosimo, commentando, in lacrime, il video proiettato nel corso dell'udienza, e ribadendo di essersi allontanata da Cosimo a seguito della esatta percezione che egli avrebbe nuovamente cercato di avere con lei un contatto fisico e di natura sessuale e del litigio scaturito dalla intimazione, rivolta a Cosimo, di allontanarsi.

All'esito del giudizio abbreviato il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna di Camilla alla pena di anni 4 di reclusione, senza il riconoscimento di alcuna circostanza attenuante (p.b. anni sei di reclusione ex articolo 591 comma 3 c.p. ridotta di un terzo per il rito abbreviato ad anni 4 di reclusione).

I candidati, assunte rispettivamente le vesti del difensore delle parti civili costituite Marco e Serena e dell'imputata, Camilla, rassegnino le rispettive conclusioni.

Giurisprudenza di riferimento

- Corte di Cassazione, sentenza n. 26473/2025
- Corte di Cassazione, sentenza n. 31853/2024
- Corte di Cassazione, sentenza n. 12733/2024
- Corte di Cassazione, sentenza n. 35814/2015
- Corte di Cassazione, sentenza n. 11655/2012

SCACCO D'ATTO 2026

SCUOLA FORENSE REGGIO CALABRIA

TRACCIA DI DIRITTO PENALE

Cosimo e Bartolomeo, giovani disoccupati, dopo aver effettuato nei giorni precedenti un sopralluogo presso la villetta in cui viveva la signora Anna, avevano accertato che la donna, impiegata comunale, si allontanava abitualmente dall'abitazione intorno alle ore 7.00 del mattino, facendovi rientro solo nel pomeriggio. Sulla base di tali informazioni, il 20 maggio 2024, intorno alle ore 8.00, i due si introducevano all'interno della villetta con l'intento di impossessarsi dei beni ivi presenti.

Tuttavia, poco dopo, la signora Anna rientrava anzitempo in casa, avendo dimenticato un documento importante necessario per il disbrigo urgente di una pratica d'ufficio. La donna sorprendevasi così i due intrusi all'interno dell'abitazione, che appariva già messa a soqquadro, e rimaneva impietrita dinanzi alla porta di ingresso. A quel punto, Cosimo poneva repentinamente una mano sulla bocca di Anna per impedirle di gridare e, dopo averla spinta, entrambi si davano alla fuga senza aver prelevato alcun bene.

Allertati da un vicino di casa, i Carabinieri intervenivano prontamente sul posto. Anna, escussa nell'immediatezza dei fatti, affermava di aver riconosciuto i due aggressori, descrivendone dettagliatamente i tratti fisici e somatici. Sulla base di tali indicazioni, avviate le indagini, i militari rintracciavano i giovani in un vicino campo nomadi e li traevano in arresto dopo poche ore dal fatto.

I due venivano quindi tratti a giudizio direttissimo per rispondere del "reato di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, artt. 56 - 628 c.p., commi 2 e 3, nn. 1 e 3-bis, perché, in concorso tra loro e al fine di profitto, si introducevano nell'abitazione della signora Anna e compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco all'impossessamento dei beni ivi presenti, usando violenza nei confronti della persona offesa, nel frattempo rientrata, per assicurarsi la fuga e l'impunità".

A seguito della convalida dell'arresto e della contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, gli imputati chiedevano di essere giudicati con le forme del giudizio abbreviato, nel corso del quale la persona offesa si costituiva parte civile. Il Pubblico ministero chiedeva la condanna degli incensurati Cosimo e Bartolomeo alla pena di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

Lo scacchista, assunta la veste del difensore dell'imputato Bartolomeo e del patrono di parte civile, ne sostenga le ragioni secondo la retorica aristotelica (ethos-logos-pathos).

GIURISPRUDENZA:

- 1) Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di ammissibilità del tentativo di rapina impropria (sentenza 19 aprile - 12 settembre 2012, n. 34952).
- 2) Sentenza n. 35425 del 27 giugno 2023 (dep. 23 agosto 2023), Terza Sezione penale della Corte di Cassazione.

SCUOLA FORENSE – ALTO TIRRENO

Tizio, Caio e Sempronio, nelle prime ore del mattino, si recavano in una zona residenziale della città di Pompei, sulla quale avevano già effettuato i necessari sopralluoghi. Si precisa che i tre avevano la disponibilità di pistole, provento di un pregresso furto in abitazione.

Giunti sul posto, mentre Tizio rimaneva sulla strada a fare da palo, Caio e Sempronio entravano all'interno di una villetta attraverso una finestra posta al piano terra, al fine di asportare denaro e altri oggetti di valore.

L'imprevisto abbaiare di un cane determinava, però, il risveglio del padrone di casa, Livio, un campione di pugilato appartenente alla categoria dei pesi massimi, che scendeva al piano sottostante dell'abitazione, incappando nei malintenzionati. Ne scaturiva una colluttazione a mani nude con Caio, durante la quale il proprietario dell'immobile riusciva ad avere la meglio, per abilità sportiva e per costituzione fisica.

Caio, temendo di restare ucciso, estraeva allora la pistola precedentemente tenuta in una tasca e feriva Livio, determinandone la morte. A quel punto, Tizio, Caio e Sempronio si davano alla fuga.

Tizio, Caio e Sempronio erano rinviati a giudizio ai sensi degli artt. 110-56-628, comma 2 e 575 c.p., con l'aggravante dell'art. 576 in relazione all'art. 61, comma 1 n. 2 c.p., in quanto *“introdottisi Caio e Sempronio all'interno di un'abitazione per asportare oggetti di valore, mentre Tizio faceva da palo, Caio determinava la morte del proprietario, sparandogli in zona inguinale destra”*.

Giulio, teste del PM, in sede dibattimentale raccontava di aver ricevuto da Caio le seguenti confidenze: *«è successo un casino... è successa una cosa grave... ieri siamo andati in un posto a rubare e poi la persona è scesa... e ho sparato»*.

Claudia, all'epoca dei fatti legata sentimentalmente a Tizio, rendendo testimonianza all'esito di accompagnamento coattivo e superando la reticenza dimostrata nelle proprie sommarie informazioni, riferiva che il fidanzato quella mattina *«era rientrato molto spaventato nel loro appartamento e aveva deciso improvvisamente di far ritorno a Roma, in quanto durante un furto in abitazione Caio aveva sparato al proprietario dell'immobile»*.

Caio, infine, nel corso del proprio esame aveva ribadito di non aver avuto la volontà di uccidere, ma di essersi trovato nella necessità di difendere se stesso, per l'enorme sproporzione di forze esistente tra lui e la vittima.

Il referto di Pronto Soccorso di Caio, prodotto in atti dal PM, attestava comunque che le lesioni riportate dal suddetto imputato erano integrate da una *“piccola tumefazione ed escoriazione in zona zigomatica”* e da un *“livido sulla coscia”*.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le vesti del difensore di Caio e della moglie di Livio, costituitasi parte civile, rassegnino le proprie conclusioni.

Cass. III, 23 agosto 2023, n. 35425; Cass. II, 12/02/2021 n. 15584.

Cass. I, 11/04/2024, n. 32381; Cass. V, 11/04/2019, n. 36143.

Cass. S.U. 11/05/2025 n. 23353.

Scacco d'Atto 2026 – Scuola Forense Teramo

Traccia penale

Nel pieno dell'emergenza epidemiologica, il piccolo Comune di Beta è teatro di forti tensioni tra amministrazione comunale e cittadini in ordine all'applicazione delle misure di contenimento dei contagi. Il Sindaco, Tizio, è costantemente presente sui social network, con dirette serali in cui commenta i dati dei contagi, annuncia possibili misure restrittive e stigmatizza pubblicamente i comportamenti ritenuti "irresponsabili", utilizzando spesso un linguaggio colorito.

In questo contesto, su impulso del Sindaco e sulla scorta della normativa emergenziale che limita lo spostamento tra regioni, la Polizia Locale organizza una serie di controlli presso le abitazioni di persone rientrate da altre regioni, con l'obiettivo dichiarato di "verificare l'effettiva necessità della permanenza sul territorio comunale". Tra le abitazioni oggetto dell'indicato controllo, vi è quella di Caio, residente storico di Beta, dove vivono anche la moglie e il padre anziano, affetto da pluripatologie aggravatesi nell'ultimo periodo e bisognoso di cure continue; in casa, si trova anche il figlio Sempronio, rientrato da una settimana da un'altra regione per prestare assistenza al nonno.

Poche ore dopo l'accesso dei Vigili, Caio scrive una e-mail all'indirizzo istituzionale del Comune di Beta, indirizzata al Sindaco, con oggetto:

"All'attenzione del Sindaco di Beta – Cittadini, non sudditi"

Nel testo, Caio espone brevemente che il padre necessita di assistenza continua a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, che Sempronio è rientrato per prendersi cura del nonno e che ritiene l'accesso domiciliare *"ingiustificato e sproporzionato"*, aggiungendo:

"Signor Sindaco, se davvero lei pensa di trasformare Beta nel suo palcoscenico personale, trattando chi assiste un malato come un sospetto, allora siamo messi male. Le sue dirette social, più che un'informazione istituzionale, sembrano lo spettacolo di Cetto La Qualunque: tante parole, poca sostanza e un grande bisogno di applausi. Io non sono il pubblico del suo show, sono un cittadino che pretende rispetto e che non merita soprusi illegittimi come quello subito dentro la propria abitazione attraverso la visita dei Suoi Vigili".

L'e-mail viene ricevuta dall'ufficio protocollo del Comune, letta da più dipendenti e successivamente portata a conoscenza del Sindaco, il quale decide di sporgere querela contro Caio.

Il Pubblico Ministero contesta a Caio il reato di diffamazione aggravata in danno del Sindaco, ai sensi dell'art. 595, commi 2 e 4, c.p., ritenendo che le espressioni utilizzate siano oggettivamente offensive dell'onore e della reputazione personale e politica del primo cittadino.

Caio viene tratto in giudizio. Nel corso del dibattimento viene sentito Sempronio, il quale riferisce che i toni utilizzati dai Vigili, nei confronti di tutti i suoi familiari,

sarebbero stati intimidatori, in quanto la sua presenza veniva indicata come “malvista” e passibile di non meglio specificate conseguenze da parte dell’Amministrazione Comunale.

Durante l’esame, l’imputato afferma di essersi sentito discriminato rispetto ad altri cittadini, ai quali sarebbero state concesse dal Sindaco, in via informale, ampie deroghe che tolleravano la presenza di familiari provenienti da altre regioni.

Secondo la versione degli Agenti, sentiti come testi della parte civile, l’accesso sarebbe stato, invece, cordiale, finalizzato solo a “ottenere informazioni” sulle condizioni di salute del padre di Caio e sulle esigenze effettive di assistenza, senza alcuna minaccia o pressione.

Gli scacchisti, assunte le vesti dell’avvocato difensore dell’imputato Caio e del difensore del Sindaco Tizio, costituitosi parte civile, si cimentino nella discussione orale secondo i criteri e lo stile della retorica classica.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n 37104 del 17 ottobre 2025.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10427 del 30 gennaio 2024.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9953 del 15 novembre 2022.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 320 del 14 ottobre 2021.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17944 del 7 febbraio 2020.